

DELIBERA N. 152/21/CONS

**DIFFIDA ALLA SOCIETÀ CRC POST S.R.L. AL PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2020**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 29 aprile 2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”*;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l'art. 21, che attribuisce le funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”* e, in particolare, il suo articolo 1, comma 65, secondo cui “[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità”, nonché il successivo comma 66, secondo cui l'Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione *“nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”*;

VISTO, in particolare, l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui è stabilito che *“A decorrere dall’anno 2017, alle spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all’articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all’art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/CONS;

VISTA la delibera n. 435/19/CONS, del 4 novembre 2019, recante *“Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2020 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali”*;

VISTA la delibera n. 48/20/CONS, del 13 febbraio 2020, recante *“Modello telematico e istruzioni relativi al contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2020 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali”*;

VISTA la delibera n. 112/20/CONS, del 16 marzo 2020, recante *“Modalità di pagamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2020 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali: agevolazioni per gli adempimenti di cui alle delibere n. 435/19/CONS e n. 48/20/CONS per l’emergenza COVID-19”*;

VISTA la dichiarazione *“Contributo SP – anno 2020”* inviata all’Autorità, ai sensi e per gli effetti della delibera n. 435/19/CONS, dalla società CRC Post s.r.l., C.F. 06024901214, con sede legale in Napoli (NA), via Cupa Vicinale Terracina 11, acquisita con prot. n. 252310 del 12 giugno 2020, con la quale la Società ha quantificato il contributo dovuto per l’anno 2020 in euro 12.440,71 (dodicimilaquattrocentoquaranta/71);

VISTA la nota di sollecito n. prot. 357452 del 2 settembre 2020, notificata a mezzo di posta elettronica certificata in pari data, con la quale il Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione ha invitato la società CRC Post s.r.l. a provvedere, entro il 15 settembre 2020, al pagamento del contributo dovuto, oltre agli interessi legali;

VISTA la nota di riscontro della società CRC Post s.r.l. del 9 settembre 2020 (prot. AGCOM n. 367598/2020) recante in oggetto “*Contributo Dovuto all’Autorità per l’Anno 2020*” e la documentazione integrativa trasmessa dalla Società in data 21 settembre 2020 (prot. AGCOM n. 386020/2020);

VISTA la nota del Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione del 15 gennaio 2021 prot. n. 21035, con la quale si reitera l’invito a provvedere al pagamento del contributo dovuto per l’anno 2020 entro il 30 gennaio 2021 e la nota di riscontro della Società del 27 gennaio 2021 (prot. 45029/2021);

CONSIDERATO che la società CRC Post s.r.l. non ha tuttora provveduto al pagamento del contributo dovuto;

CONSIDERATO che, sulle somme dovute, gli interessi legali sono calcolati a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento del contributo, così come previsti nelle delibere annuali dell’Autorità, al fine di assicurare il corretto equilibrio del sistema nei confronti degli operatori che hanno tempestivamente versato quanto dovuto e di garantire la parità di trattamento degli stessi;

RITENUTO, pertanto, che la società CRC Post s.r.l. deve versare all’Autorità, per l’anno 2020, un contributo complessivamente pari a euro 12.445,47 (dodicimilaquattrocentoquarantacinque/47), così composto:

	euro
Contributo per l’anno 2020	12.440,71
Interessi legali	4,76
Totale	12.445,47

UDITA la relazione del Commissario Enrico Mandelli, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

ACCERTA

il mancato versamento da parte della società CRC Post s.r.l., C.F 06024901214, con sede legale in Napoli (NA), via Cupa Vicinale Terracina 11, del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo all’anno 2020, per un ammontare pari a euro 12.445,47 (dodicimilaquattrocentoquarantacinque/47), inclusi gli interessi legali;

DIFFIDA

la predetta società a versare entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento il contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2020, pari a euro 12.445,47 (dodicimilaquattrocentoquarantacinque/47), comprensivo degli interessi legali, sul c/c bancario identificato dal codice IBAN IT59S0542404297000000000582, intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, evidenziando nella causale, oltre all'indicazione "*Contributo SP dovuto all'Autorità per l'anno 2020*", anche la ragione sociale, la partita IVA e/o il codice fiscale.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione, via Isonzo 21/b, 00198 Roma, ovvero via PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, quietanza dell'avvenuto pagamento.

La presente delibera vale a tutti gli effetti come interruzione della prescrizione.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997, i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) a euro 258.230,00 (duecentocinquantottomiladuecentotrenta/00).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 Aprile 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba